



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TESSERINI DI ACCESSO ALLE PORT FACILITIES RICADENTI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

- VISTO:** il Capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della vita umana in mare SOLAS '74 come emendata ed il Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli impianti Portuali (ISPS Code);
- VISTO:** il Regolamento (CE) n.725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO:** il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.203 attuativo della direttiva 2005/65/CE relativo al miglioramento della sicurezza nei porti;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale n. 287 datato 20 settembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che ha approvato il *“Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) Edizione 2021 – Revisione 1”*;
- VISTA:** la Circolare Titolo Security n. 52/2022 datata 30 dicembre 2022 del VI Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento *“PNSM Rev 1 – Parte IV – Background check”*;
- VISTA:** la Circolare Titolo Security n. 54/2023 datata 11 aprile 2023 del VI Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento *“PNSM Rev 1 – Parte IV – Background check. Modalità di rilascio tesserini di accesso alle Port Facilities”*;
- VISTA:** la Circolare Titolo Security n. 57/2023 datata 15 giugno 2023 del VI Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento *“Tessere di libero accesso ai porti nazionali (articolo 5 del DM 8 giugno 1987); coerenza dell’istituto con le norme di security – Chiarimenti.”*;
- VISTO:** il *“Regolamento per la circolazione e l’uso degli spazi demaniali marittimi insistenti nelle aree portuali di Gallipoli”* approvato con propria Ordinanza n°07/2005 in data 18/05/2005 e ss.mm.ii;

- VISTA:** la propria Ordinanza n° 26/99 del 28 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla disciplina della destinazione d'uso dei moli e delle banchine nel porto di Gallipoli;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 19/2003 in data 18.07.2003 e ss.mm.ii. di questa Capitaneria di Porto, con la quale è stato approvato il "Regolamento per il porto di Santa Maria di Leuca";
- VISTI:** gli artt. 30, 50, 62, 63, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- CONSIDERATO CHE:** nel porto di Gallipoli e nel porto di Santa Maria di Leuca sono presenti rispettivamente la Port Facility "Molo Foraneo/Tramontana - ITGAL0001 e la Port Facility "Banchina di Riva" – ITLEU0001, rientranti nel campo di applicazione del PNSM citato in premessa;
- TENUTO CONTO** del parere fornito dal Comitato di Sicurezza Portuale (CSP), convocato da questa Autorità designata in data 04.07.2023;
- RITENUTO NECESSARIO:** dover adottare apposite procedure per il rilascio/rinnovo del tesserino di accesso agli impianti portuali ricadenti nel Circondario marittimo di Gallipoli, in linea con le intervenute novità normative nazionali in materia di security portuale, al fine di assicurare la pubblica incolumità, nonché la regolarità e l'efficienza delle operazioni portuali;

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza si applicano a tutte le persone titolate ad accedere a bordo delle navi ovvero agli impianti portuali come definiti dal Reg. CE 725/2004 ubicati nei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Gallipoli, che svolgono un'attività professionale o lavorativa a bordo delle navi o all'interno delle *port facilities*.
2. Le predette disposizioni non si applicano a:
 - Personale delle Forze di Polizia e delle Pubbliche Amministrazioni che necessita di accedere agli impianti portuali e a bordo delle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nell'assolvimento delle proprie funzioni;
 - Personale dei servizi tecnico-nautici del porto come individuati nell'art. 14 della Legge 84/1994;
 - Personale dell'Autorità Marittima, dell'Autorità di Sistema Portuale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia delle Dogane nonché alle Guardie Giurate impiegate nei servizi in ambito portuale;
 - Gli equipaggi delle navi ed i relativi familiari in caso di imbarco, purché in possesso di autorizzazione all'accesso rilasciata dall'impianto portuale e dal bordo, purché muniti di idoneo documento di riconoscimento;
 - I passeggeri in imbarco, purché muniti di titolo di viaggio e idoneo documento di riconoscimento;
 - Gli equipaggi e relativi familiari, nonché i passeggeri già imbarcati, in caso di temporaneo sbarco e rientro a bordo, purché compresi nella lista equipaggio nave

- o nella lista passeggeri e muniti di documento di identità, ovvero di idoneo tesserino rilasciato dalla nave, purché contenga foto e riferimento alla crociera in atto;
- I rappresentanti delle OO.SS. dei marittimi, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento.
3. La presente Ordinanza regola le procedure per il rilascio/rinnovo/sostituzione dei permessi di accesso a bordo delle navi ovvero agli impianti portuali come definiti dal Reg. CE 725/2004, ubicati nei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Gallipoli.

Articolo 2

(Individuazione attività professionali)

1. In attuazione alle disposizioni contenute nel PNSM come emendato, tutti coloro che stabilmente svolgono un'attività professionale a bordo delle navi o all'interno di una port facility sono soggetti ad un controllo preventivo sui precedenti personali (c.d. *background check*, come definito dal paragrafo 5.2 del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali -PNSM- edizione Dic. 2021, come emendato).
2. Sono identificati quali lavoratori "stabili" all'interno della *port facility* ovvero di una nave:
 - a) Personale delle Imprese portuali ex art. 16 della Legge 84/1994 operanti nella Port Facility;
 - b) Personale dei soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ex art. 36 Cod.Nav. riferite all'impianto portuale;
 - c) Personale dipendente dell'Agenzia marittima che accede all'impianto portuale per attività connesse ai compiti di agenzia;
 - d) Personale del Servizio Integrativo Antincendio in ambito portuale;
 - e) Personale delle società concessionarie di beni e servizi pubblici e privati;
 - f) Spedizionieri;
 - g) Personale delle Ditte che all'interno della Port Facility esercitano il servizio di rifornimento combustibili con uso di automezzi, nonché delle Ditte di autotrasporto merci coinvolte nelle operazioni portuali, fermo restando gli obblighi di presentazione di apposita "*segnalazione certificata di inizio/proieguo attività*" ex art. 68 Cod. Nav.;
3. L'identificazione di "attività stabile" a bordo delle navi o all'interno della port facility è stata definita non solo in termini di sede del soggetto e della sua struttura all'interno dell'impianto portuale ma anche in termini di frequenza di interfaccia con l'impianto portuale, in base ad un "criterio di prevalenza" degli accessi agli impianti portuali misurati nel periodo di un anno.
4. Fermo restando il criterio di cui al precedente punto 3, tutti coloro che occasionalmente svolgono un'attività professionale a bordo delle navi o all'interno di una port facility sono comunque sottoposti alle procedure di controllo ai fini del rilascio dei permessi di accesso temporanei/giornalieri di cui alle disposizioni previste nel relativo PFSP e nelle Ordinanze locali emanate dalla Capitaneria di porto di Gallipoli in materia di security/viabilità.
5. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono identificati quali lavoratori "occasional" all'interno di una Port Facility, ovvero di una nave:
 - a. Personale tecnico e fornitori di beni e servizi (es. riparazioni navali, compensatori di bussole, service equipaggiamenti nave etc.);

- b. Chimici del porto;
- c. Personale degli Organismi tecnici riconosciuti;
- d. Personale delle eventuali Ditte operanti nell'impianto portuale, diverse da quelle di cui alla lettera g) del precedente paragrafo 2, fermo restando gli obblighi di presentazione di apposita "*segnalazione certificata di inizio/prosieguo attività*" ex art. 68 Cod. Nav.;
- e. In linea di massima, a tutte le persone non ricomprese nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 1, che hanno necessità di accedere all'impianto portuale per comprovate esigenze di lavoro, istituzionali o di servizio.

Articolo 3

(Modalità di rilascio del permesso di accesso alle port facilities)

1. Negli impianti portuali del Circondario Marittimo di Gallipoli il rilascio del tesserino per l'accesso a bordo ovvero all'interno degli impianti portuali, limitatamente alla c.d. "*area ad accesso ristretto*", per i lavoratori stabili di cui al precedente articolo 2, è subordinato all'espletamento, con esito positivo, del c.d. *background check*.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la società/datore di lavoro, al fine di ottenere il rilascio del permesso di accesso all'impianto portuale dove opera, presenta all'Autorità marittima territorialmente competente, a mezzo pec (cp-gallipoli@pec.mit.gov.it), la richiesta di rilascio del tesserino per il personale interessato, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Fototessera del lavoratore (inquadrato di fronte ed a capo scoperto) in formato elettronico (formato JPG);
 - b) Copia del documento di identità in corso di validità (per i cittadini stranieri copia del titolo di soggiorno in corso di validità, qualora previsto dalle vigenti norme);
 - c) Autodichiarazione dell'interessato, attestante la residenza e relativa almeno agli ultimi cinque anni, secondo le modalità previste dal DPR 445/2000;
 - d) Per coloro che, negli ultimi cinque anni, sono stati, almeno per un periodo di sei mesi, residenti all'estero, una certificazione (o attestazione) rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente legalizzata, corredata della traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, conforme all'originale nelle modalità previste dall'art. 33 del DPR 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) Evidenza del contratto di lavoro o impegnativa di assunzione per il personale da assumere successivamente.
3. L'Autorità marittima, effettuata la verifica di completezza della documentazione, provvede a trasmettere i dati all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima, ai fini delle verifiche di competenza.
4. In caso di esito positivo, l'Autorità marittima territorialmente competente emette il tesserino di accesso alle Port Facility. In caso negativo l'istanza viene rigettata. I tesserini rilasciati devono essere registrati dall'autorità marittima e resi disponibili per gli eventuali controlli.
5. La società/datore di lavoro ne cura la consegna ai diretti interessati.

Articolo 4
(Modalità di rinnovo)

1. Il rinnovo del tesserino è subordinato al completamento di un nuovo *background check* che va ripetuto, ogni 5 anni, con le modalità di cui al precedente art.3.
2. A tal fine la società/datore di lavoro deve presentare le richieste per il personale interessato, complete della documentazione prevista, almeno 3 mesi prima della scadenza riportata sul tesserino.
3. All'atto della ricezione del tesserino rinnovato la società/datore di lavoro provvede a distruggere i tesserini scaduti/sostituiti.

Articolo 5
Smarrimento/furto

1. In caso di smarrimento o furto la società/datore di lavoro presenta richiesta per un nuovo rilascio, allegando la relativa denuncia effettuata dell'interessato presso gli uffici di Polizia.
2. L'Autorità Marittima provvede al rilascio del documento rinnovato riportando la data di scadenza del tesserino smarrito/sottratto.

Articolo 6
Aggiornamento dati

1. Qualsiasi variazione dei dati riportati sul tesserino (e dichiarati dall'interessato al momento della richiesta di rilascio), dovrà essere comunicata senza ritardo all'Ente che ha rilasciato il tesserino, che provvede al rilascio di un nuovo tesserino riportante la data di scadenza del precedente.
2. Il tesserino è sospeso e/o ritirato a seguito del venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio o in caso di uso abusivo dello stesso.

Articolo 7
Disposizioni finali e sanzioni

1. Il tesserino di cui alla presente Ordinanza deve essere sempre esposto.
2. I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni e saranno puniti ai sensi della vigente normativa.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione sul sito istituzionali della Capitaneria di porto di Gallipoli <http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli>.
4. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente.

Gallipoli, (documento dotato di marca temporale)

p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco PERROTTI t.a.
IL CAPO SERVIZIO OPERATIVO
C.C.(CP) Francesco MARTINA